



Automobile Club d'Italia  
Protocollo Uscita SGP  
aodir005/0003261/14  
Data 20/05/2014

Automobile Club d'Italia

SERVIZIO GESTIONE PRA  
FP

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI  
UFFICI DI AREA METROPOLITANA  
UFFICI E UNITA' TERRITORIALI

e p.c. Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI  
AUTOMOBILE CLUB

Lettera Circolare

**OGGETTO:** Conversione in Legge con modifiche del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 (Legge 28 marzo 2014, n. 50); sospensione degli obblighi tributari conseguenti all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nella Regione Veneto.

Con riferimento alle indicazioni fornite con circolare SGP n. 625 del 30 gennaio 2014, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2014 n. 74 è stata pubblicata la Legge n. 50/2014, che ha convertito e introdotto modifiche all'art. 3 del D.L. n. 4/2014.

#### **1) Eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (Provincia di Modena)**

In riferimento agli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro nel giorno 17 gennaio 2014, si comunica che la sospensione dei termini prevista dal D.L. 4/2014 è stata estesa anche agli eventi alluvionali del 19 gennaio 2014.

Inoltre, la sospensione dei termini inizialmente prevista dal 17 gennaio al 31 luglio 2014 è stata prorogata fino al 31 ottobre 2014.

Anche la sospensione dei termini prevista per alcune frazioni della Città di Modena (San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello),



disciplinata secondo le modalità già indicate con circolare SGP n. 625 del 30 gennaio 2014, è stata prorogata fino al 31 ottobre 2014.

## **2) Eventi atmosferici eccezionali verificatisi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 (Regione Veneto)**

L'art. 1-bis aggiunto in sede di conversione al D.L. n. 4/2014 ha esteso la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, già prevista per i sopra citati Comuni della Provincia di Modena, anche ad alcuni Comuni della Regione Veneto colpiti nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, ed indicati nell'allegato 1-bis del citato Decreto Legge (allegato alla presente), quando ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:

- a) sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (quindi dal 30 marzo 2014);
- b) sia stata richiesta l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale (che trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente).

Ai fini PRA, per l'applicazione della sospensione dovrà essere prodotta dagli interessati idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con testo libero) attestante la verifica di inagibilità da parte dell'Autorità comunale, con gli estremi della stessa, e l'avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza (nel termine indicato nel precedente punto a)

Pertanto, in conseguenza della proroga dei termini di cui ai punti 1) e 2) relativamente alle formalità PRA, per i soggetti indicati il computo del termine di 60 o 90 giorni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi, riprenderà a decorrere dal 1 novembre 2014, mentre per gli atti formati nel periodo di sospensione e scadenti nel medesimo periodo, il computo del termine inizierà a decorrere dal 1 novembre 2014.

Inoltre, non si applicano sanzioni ed interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge (art. 3 comma 2), se gli stessi tributi vengono versati entro il 31 ottobre 2014. Pertanto, per gli atti già scaduti alla data del



29 gennaio 2014 (data di entrata in vigore del Decreto Legge) non si applicano sanzioni ed interessi IPT, a condizione che la formalità venga presentata entro il 31 ottobre 2014.

Dal punto di vista operativo, per quanto concerne la gestione degli importi sulle procedure STA e Copernico, gli operatori saranno tenuti alla valorizzazione ad "S" del flag "calamità naturale".

Gli Uffici Periferici saranno comunque tenuti al controllo della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio fiscale e, quindi, del fatto che la residenza delle persone fisiche e la sede operativa delle persone giuridiche (effettuando ove possibile visura su Telemaco) sia effettivamente in uno dei Comuni interessati dal provvedimento di sospensione. La verifica della residenza delle persone fisiche e della sede operativa delle persone giuridiche deve essere effettuata con riferimento:

- alla data del 17 gennaio 2014 per gli eventi alluvionali della Provincia di Modena (di cui al precedente punto1);
- alla data del 30 gennaio 2014 per gli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nei Comuni della Regione Veneto di cui all'allegato 1-bis del D.L. n. 4/2014.

Si precisa inoltre che, qualora un'Impresa abbia la sede operativa ubicata in uno dei suddetti Comuni, ma la sede legale in altro Comune, non sarà possibile utilizzare il flag "calamità naturale" e tali formalità dovranno essere gestite, mediante la forzatura importi, unicamente dagli Uffici Periferici ACI.

La Legge di conversione ha, inoltre, confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Inoltre, i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività di recupero e rimborso IPT sono sospesi fino al 31 ottobre 2014 (art. 3 comma 2 lett. b).

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE  
Giorgio Brandi